


# Una nuova figura nella scuola

MARTINO MATTEI



**R**oberta, ragazza dodicenne frequentante la Scuola secondaria di primo grado, è una studentessa modello. Attenta in classe, partecipa alle lezioni, regolare nello svolgimento dei compiti. Favorita anche da una spiccata intelligenza, si distingue per l'ottimo profitto in tutte le discipline.

Il suo rendimento e la stima guadagnata suscitano sentimenti contrastanti: ammirazione, per un verso, da parte di molti; invidia, purtroppo, da parte di qualche compagno e compagna. Un giorno scopre, per caso, suo malgrado, che su Facebook appaiono immagini che la mettono alla berlina per l'aspetto fisico. A

scuola, in contemporanea, si accorge di sguardi indagatori e irridenti che la mettono in profondo disagio. Inizia così un periodo in cui la si vede rabbiata, isolata, scontrosa. Anche gli insegnanti sono sorpresi da questo evidente cambiamento di umore e dalle prestazioni negative cui non erano abituati. Un colloquio confidenziale a quattr'occhi consente loro di prendere atto di essere di fronte a un atto di cyberbullismo.

## Bullismo e cyberbullismo

È opportuno ricordare le definizioni condivise in ambito scientifico e fatte proprie dal Ministero dell'Istruzione. Se per bullismo si intende tutto ciò che ha anche fare con «azioni aggressive o comportamenti di esclusione sociale perpetrati in modo intenzionale e sistematico da una o più persone ai danni di una vittima che spesso ne è sconvolta e non sa come reagire» (Menesini) per cyberbullismo va intesa «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di

*contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo»* (Legge 71 del Maggio 2017).

Aggressività ed esclusione sono i termini ricorrenti che accomunano un atto di bullismo “tradizionale” ed uno commesso tramite web. Vale la pena di mettere in risalto un carattere che li distingue. Nel secondo caso l’effetto generato dall’azione “aggressiva” viene aggravato dal fatto di essere “pubblico”, capace quindi di coinvolgere moltissime persone. Esso inoltre è caratterizzato da una forza in grado di scatenare emulazione e di amplificare così l’effetto umiliante.

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto con lo scopo di dotare la scuola di strumenti di prevenzione e di controllo del fenomeno. Si è mosso anche per ricordare agli insegnanti che, oltre al ruolo di educatori degli studenti e delle studentesse loro affidati, essi sono anche tenuti a svolgere la funzione di pubblici ufficiali. Ciò è spesso ribadito nelle sentenze dei tribunali che hanno definito “oltraggi a pubblico ufficiale” le offese rivolte al docente all’interno dell’edificio scolastico. Ciò attribuisce agli insegnanti l’obbligo di comunicare ai superiori, nel loro caso i Dirigenti, informazioni riguardanti episodi di violenza fisica e verbale perpetrata a danno degli studenti, compresi quelli di bullismo e cyberbullismo.

Per aiutare i docenti ad espletare

al meglio anche questa funzione è stata istituita la figura del “referente del cyberbullismo”.

### Compiti del referente

Come si esplica la funzione del referente? Vediamone i compiti e le aree d’intervento.

- Garantire l’adeguamento del Regolamento di Istituto con una parte dedicata nello specifico all’uso dei vari dispositivi digitali, personali e di proprietà della scuola, nella convinzione che il loro impiego corretto può arricchire la didattica e sostenere l’apprendimento. Questo aspetto è messo bene in risalto nel documento ministeriale “*Indicazioni nazionali e nuovi scenari*”, che indica le competenze digitali tra gli obiettivi da perseguire nella scuola di oggi sottolineando che *«la maggior parte della competenza è costituita dal sapere cercare, scegliere, valutare le informazioni in rete e nella responsabilità nell’uso dei mezzi, per non nuocere a se stessi e agli altri»*.
- Informare e sensibilizzare sulle sanzioni previste da detto regolamento e dalla legge in caso di episodi di bullismo, cyberbullismo e di navigazione su Internet non consentita. La legge prevede peraltro per l’autore dell’atto di cyberbullismo un ammonimento da parte non solo del Dirigente scolastico, ma anche del Questore.
- Organizzare incontri di formazione per insegnanti e genitori, anche in compresenza. Recenti studi

hanno peraltro messo in risalto la relazione spesso esistente tra competenze digitali e atti di cyberbullismo. È questo un aspetto rilevante da tener presente in campo educativo, specificatamente nell'ambito della prevenzione.

- Coinvolgere gli studenti più “anziani” per sensibilizzare alle problematiche connesse al fenomeno.
- Tenere i contatti e sfruttare le occasioni offerte dalla Polizia postale finalizzate all'informazione e alla prevenzione.
- Metter in atto iniziative finalizzate alla rieducazione dei responsabili delle violenze perpetrate tramite il web. A quest'ultimo riguardo occorre tener conto di un aspetto rilevante. Di fronte ad atti di cyberbullismo, oltre alla dovuta tutela delle vittime, occorre occuparsi anche dei responsabili delle violenze. Punto di partenza è dato dalla convinzione che la sanzione, pur necessaria, non può risultare, di per se stessa, risolutoria del problema. Le persone autrici delle sopraffazioni e delle offese tramite web vivono spesso situazioni di grave disagio personale e familiare. Esso si può manifestare, appunto, anche tramite un uso gravemente scorretto dei social media, un uso che è peraltro

degradante per sé e contribuisce a definire una pessima reputazione che influisce sull'identità sociale con tutte le possibili conseguenze. Per loro occorre quindi coltivare attenzione e attivare interventi finalizzati al recupero dal punto di vista educativo, personale e sociale.

- Monitorare l'efficacia degli interventi messi in atto dalla scuola in questo campo.

Pur dovendosi, teoricamente, darlo per scontato, ritengo comunque opportuno ricordare, anche in quest'ambito, il ruolo imprescindibile dei genitori. Alla luce della normativa essi possono sollecitare interventi e collaborare ad iniziative finalizzati a:

- individuare e segnalare atti di bullismo e cyberbullismo;
- collaborare a contrastare tali fenomeni;
- concordare anche con gli altri genitori atteggiamenti in funzione della prevenzione.

Una “comunità educante” impegnata a essere attenta alle esigenze di tutti gli alunni e le alunne, con le loro differenze e difficoltà, può svolgere un ruolo determinante, naturalmente non da sola, ma in collaborazione con le altre agenzie educative operanti sul territorio. ●

Il cyberbullismo è caratterizzato da una forza in grado di scatenare emulazione e di amplificare così l'effetto umiliante.